



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575

e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

Prot. n. 0005137 del 25/08/2020

ORDINANZA N° 64/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CANE AGGRESSIVO.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 921/2020 del 19/08/2020 (acquisita al Protocollo Comunale al n. 0005031 del 19/08/2020) la Stazione Carabinieri Forestale di Posta comunicava che in data 16 agosto c.a. si è verificato un episodio di aggressione e morsicatura da parte di un cane di razza bull terrier n. microchip 380260004037443 detenuto dal [REDACTED];

CONSIDERATO CHE l'animale di proprietà del [REDACTED] assaliva il cane n. microchip 380260101431692, di proprietà [REDACTED], provocandogli numerose lesioni con conseguente decesso, come da relazione allegata alla nota dei Carabinieri Forestali redatta dal medico veterinario Dott. Gianlorenzo Antonelli, con ambulatorio sito in Ville di Fano, loc. Lonaro (AQ);

ATTESA la necessità di emettere apposita ordinanza Sindacale contingibile ed urgente a tutela dell'incolumità pubblica nei confronti del proprietario del cane n. microchip 380260004037443 detenuto dal [REDACTED];

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche ed, in particolare, gli artt. nn. 2, 3 e 5;

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero della Salute 6 Agosto 2013 (prorogata al 30/08/2020), che stabilisce, tra l'altro, che:

- Art.1 Comma 1: il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
- Art 1 Comma 7: a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i Comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela e dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
- Art 3 Comma 2: i servizi Veterinari, oltre a quanto stabilito dall'art.1 comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

VISTO l'art. 2052 del Codice Civile e l'art. 672 del Codice Penale;

VISTO l'art. 54 del decreto Legislativo n.267/2000;

ORDINA

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, al proprietario del cane, n. microchip 380260004037443 nella persona del [REDACTED], di adottare le seguenti le misure:

1. far effettuare una valutazione comportamentale da parte di un medico veterinario esperto in comportamento animale, che rediga tale valutazione scritta, copia della quale venga inviata al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;
2. ricorrere, ove il veterinario comportamentista lo ritenga necessario, ad un intervento terapeutico al termine del quale dovrà essere trasmessa la relativa documentazione in copia al Servizio Veterinario della ASL;
3. effettuare un percorso formativo, quale proprietario di un cane inserito nel registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 Agosto 2013 e trasmettere copia dell'attestato di frequenza al Servizio Veterinario della ASL;
4. applicare sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

- Al proprietario del cane [REDACTED]

La trasmissione della presente ordinanza:

- La notifica tramite P.E.C. a: Prefetto di Rieti, alla Questura di Rieti, Comando della Stazione Carabinieri di Borbona, Comando Stazione Carabinieri Forestali di Posta, ASL di Rieti – Servizio Veterinario;
- La pubblicazione, previo oscuramento delle generalità del trasgressore, della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Borbona.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
(Maria Antonietta Di Gaspare)

